

TERZA LEZIONE

LA GIURISDIZIONE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA

Le disposizioni normative richiamate in questa lezione

Dalla Costituzione:

art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

art. 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

art. 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

art. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a

senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario):

art. 1 Dei giudici

La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- [b) dal pretore;]
- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla Corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza.

Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

art. 65 Attribuzioni della corte suprema di cassazione

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

Dal codice civile:

art. 84 Età

I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto reclamo.

art. 330 Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Dalle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie:

art. 38

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-*bis* del codice civile.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Dal codice di procedura civile:

art. 7 Competenza del giudice di pace

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.

È competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- 3-*bis*) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

art. 9 Competenza del tribunale

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

art. 37 Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

art. 41 Regolamento di giurisdizione

Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo

che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

art. 99 Principio della domanda

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

art. 329 Acquiescenza totale o parziale

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

art. 360 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

art. 362 Altri casi di ricorso

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

- 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
- 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

Dal codice di procedura penale:

art. 5. Competenza della corte di assise

La corte di assise è competente:

- a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;
- c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;
- d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia

stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

art. 6 Competenza del tribunale

Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.

art. 20 Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.

art. 28 Casi di conflitto

Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

- a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
- b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.

Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

art. 30 Proposizione del conflitto

Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

Dal codice del processo amministrativo:

art. 9 Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

art. 10 Regolamento preventivo di giurisdizione

Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'art. 367 dello stesso codice.

Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

art. 11 Decisione sulle questioni di giurisdizione

Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.

Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

art. 134 Materie di giurisdizione estesa al merito

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
- b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
- c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall'art. 123;
- d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
- e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'art. 8 della l. 21 novembre 1962, n. 161.

Dalla l. 31 maggio 1995, n. 218:

art. 11 Rilevabilità del difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Dalla l. 18 giugno 2009, n. 69:

art. 59 Decisione delle questioni di giurisdizione

Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto

se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Giurisprudenza correlata

Cassazione civile, sez. un., ordinanza n. 8981 del 11 aprile 2018

in tema di: regolamento di giurisdizione – termine preclusivo per sollevare d'ufficio la relativa questione da parte del g.a.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato	- Primo Presidente f.f. -
Dott. TIRELLI Francesco	- Presidente di Sez. -
Dott. D'ANTONIO Enrica	- Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio	- Consigliere -
Dott. GRECO Antonio	- Consigliere -
Dott. TRIA Lucia	- Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo	- Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele	- rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(... omissis ...)

Svolgimento del processo

che:

1. Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 11045 dell'8 novembre 2016, pervenuta a questa Corte il successivo giorno 16, ha sollevato conflitto di giurisdizione d'ufficio dinanzi alle Sezioni Unite nel giudizio davanti ad esso introdotto in riassunzione dal Consorzio Cooperative Costruzioni (in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con altre società) nei confronti di Roma Capitale. La riassunzione era avvenuta a seguito di declinatoria di giurisdizione dell'A.G.O. e di sussistenza della giurisdizione dell'A.G.A., adottata dal Tribunale di Roma con sentenza del 22 dicembre 2010, riguardo alla controversia originariamente introdotta con citazione del maggio del 2009 dal Consorzio

nella detta duplice qualità.

Il conflitto è stato elevato espressamente con riferimento alla domanda principale proposta dal Consorzio, che inerisce alla condanna al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale a suo dire sofferti in conseguenza della vicenda conseguente ad un provvedimento di aggiudicazione provvisoria di lavori di esecuzione dell'allargamento di una strada comunale, successivamente annullato dal giudice amministrativo su ricorso di altro soggetto che non era risultato aggiudicatario. A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, l'amministrazione capitolina, nel regime dell'appalto di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, richiedeva al Consorzio di immettersi nel cantiere e di procedere ad un primo stralcio dei lavori ed il Consorzio vi procedeva, pur nel succedersi delle alterne vicende, fino alla decisione definitiva, del giudizio instaurato dal terzo sia in fase cautelare, sia in fase di cognizione piena, e ciò senza che fosse seguita la stipulazione del contratto.

(... omissis ...)

Il conflitto è stato sollevato espressamente riguardo alla domanda principale e nell'ordinanza di elevazione nulla si dice riguardo alle domande subordinate ed alla loro sorte in caso di accoglimento del conflitto. Nulla si dice, inoltre, riguardo alla domanda proposta "in ogni caso", che, evidentemente era da reputarsi proposta senza nesso di subordinazione con quella principale.

2. Il Consorzio Cooperative Costruzioni ha depositato un "atto di costituzione", "al fine di conoscere tempestivamente le decisioni" adottande da questa Corte.

Non ha svolto attività difensiva Roma Capitale, pur risultando comunicata ad essa l'ordinanza del TAR.

3. A sensi dell'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito è stata fissata la trattazione del conflitto di giurisdizione nell'odierna adunanza.

Motivi della decisione

che:

1. Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni si è in primo luogo interrogato sulla tempestività dell'elevazione del conflitto di giurisdizione ed ha dato risposta positiva all'interrogativo così argomentando:

"(...) 2. Secondo la giurisprudenza delle S.U., il meccanismo delineato della L. n. 69 del 2009, art. 59 e art. 11 c.p.a. presuppone, perché possa essere introdotto un regolamento di giurisdizione d'ufficio: a) che un primo giudice declini la giurisdizione e indichi un secondo giudice che ritiene fornito di giurisdizione; b) che tale giudizio venga riassunto dinanzi a questo secondo giudice; c) che il secondo giudice, non condividendo l'indicazione data dal primo sollevi conflitto alla prima udienza (S.U. n. 21951 del 2015, n. 26655 del 2014).

Il Tribunale di Roma ha declinato la propria giurisdizione con sentenza del 22 dicembre 2010, senza assegnare termine per la riassunzione. Quest'ultima è avvenuta a cura del Consorzio, attore in detto giudizio, con ricorso del 2/5/2011, nel quale è dato atto di detta pronuncia, ed è altresì espressamente precisato: "preso atto delle indicazioni fornite dal Giudice di prime cure in ordine alla questione di giurisdizione sollevata *ex adverso*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.c., con il presente ricorso l'odierna esponente intende reiterare dinanzi a codesto Ecc.mo TAR le istanze risarcitorie per le quali l'A.G.O. ha declinato la propria giurisdizione" (pg. 8). sia pure, come precisato dal TAR nell'ordinanza in esame, "relativamente alla domanda, riassunta in via principale, di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale". È dunque indubbio che il giudizio nel quale è stato proposto regolamento d'ufficio costituisce riassunzione di quello deciso dal Tribunale di Roma con la citata sentenza declinatoria della giurisdizione; la riassunzione è altresì avvenuta nei termini, con conseguente ammissibilità del presente conflitto, in riferimento ai presupposti dianzi indicati sub a) e b). Ad identica conclusione deve pervenirsi anche in ordine a quello sub c).

Il termine della "prima udienza" stabilito dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3 e dall'art. 11 c.p.c.,

comma 3 (con formulazione non coincidente, eppure di identico contenuto precettivo) segna il limite ultimo che il giudice della causa riassunta deve osservare per sollevare, d'ufficio, conflitto di giurisdizione. Tale limite, secondo le S.U., va identificato nella "udienza di discussione" che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa e, quindi, è ammissibile il conflitto sollevato all'esito della stessa (per tutte, S.U. n. 25515 del 2016). La Corte regolatrice ha sottolineato che "la ragione ispiratrice di tale disposizione è evidente: si vuole evitare il più possibile ogni inutile dispendio di attività processuale, di modo che la competenza giurisdizionale già individuata nella precedente sentenza è destinata a divenire incontestabile", qualora il giudice successivamente adito "non evidenzi immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso provocando l'intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione" (S.U. n. 10922 del 2014; analogamente, S.U. n. 63 del 2016). Il conflitto è quindi inammissibile, qualora il giudice amministrativo non sollevi immediatamente con ordinanza il conflitto di giurisdizione, ma lo incardini pienamente dinanzi a sé, per poi emettere una sentenza con cui, a propria volta, declini la giurisdizione.

Tanto non è accaduto nella specie, appearing rispettato il suindicato limite temporale.

(... *omissis* ...)

2. Le argomentazioni del Pubblico Ministero sulla tempestività dell'elevazione del conflitto non risultano persuasive e le Sezioni Unite ritengono, invece, che lo svolgimento del processo dinanzi al TAR sia avvenuto con modalità ed una tempistica tali che il limite preclusivo dell'esercizio del potere di elevazione del conflitto, stabilito dall'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. nella "prima udienza", risulta, al contrario di quanto opinato dal Pubblico Ministero, non osservato, con la conseguenza che la giurisdizione si doveva e si deve ritenere ormai definitivamente consolidata davanti al giudice amministrativo.

Queste le ragioni.

2.1. Risulta in atti che:

- a) a seguito dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi degli artt. 71 e 73 cod. proc. amm., il TAR fissò la trattazione nell'udienza pubblica del 20 aprile 2016 ed in quella udienza la causa venne discussa e passò in decisione;
- b) a seguito del passaggio in decisione, il TAR, all'esito della camera di consiglio, con ordinanza collegiale n. 6076 del 24 maggio 2016, rilevava che, "oltre a quanto già fatto notare in udienza ai difensori di parte ricorrente relativamente alle domande prospettate in via subordinata", erano emersi, secondo il Collegio, "dopo il passaggio in decisione della causa", "consistenti dubbi circa l'effettiva sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo anche relativamente alla domanda, riassunta in via principale, di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale", in quanto la fattispecie per cui è causa appariva esattamente sovrapponibile a quella oggetto di Cass., Sez. Un. n. 17586 del 2015, secondo cui "La domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole";
- c) sulla base di tale rilievo il TAR reputava "che - anche in ragione della complessità e delicatezza della questione di giurisdizione testé sintetizzata e rilevata d'ufficio - (fosse) necessario acquisire le deduzioni delle parti, in applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza";
- d) in forza di tale motivazione, il TAR concedeva alle parti termine di trenta giorni "per il deposito di memorie vertenti sulla questione indicata" e riservava ogni decisione all'esito;
- e) il Consorzio depositava memoria in data 22 giugno 2016;

f) l'ordinanza di elevazione del conflitto è stata pronunciata a scioglimento della detta riserva di decisione ed il conflitto è stato sollevato *expressis verbis* "relativamente alla domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale".

2.2. Il *modus procedendi* seguito dal TAR evidenzia che il potere di elevare conflitto è stato esercitato manifestamente utilizzando il potere riconosciuto dal secondo inciso della norma dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il quale - dopo che il primo inciso ha disposto che "se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale" stabilisce che "se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie".

2.3. Senonché, la previsione dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. che il potere di elevazione del conflitto debba essere esercitato "alla prima udienza" impedisce al giudice amministrativo, dinanzi al quale un giudizio sia stato riassunto a seguito di declinatoria della giurisdizione da parte di altro plesso giurisdizionale, di utilizzare sotto il profilo temporale per l'esercizio di quel potere, la previsione generale di esercizio del potere di prospettazione delle questioni rilevabili d'ufficio contenuta nel citato secondo inciso dell'art. 73, comma 3.

2.4. La ragione è che l'attività che questa norma prevede non si può considerare come attività espletata nella prima udienza e ciò ancorché la nozione di prima udienza di cui all'art. 11, comma 3, non debba intendersi in senso esclusivamente temporale, bensì - conforme alla naturale esegesi delle norme processuali quando ancorano un potere del giudice o delle parti ad un momento e ad una sede di svolgimento del processo - in senso effettivo, cioè come momento e sede processuale di concreto svolgimento delle attività che vi si debbono compiere.

2.5. Infatti, la norma dell'art. 73, comma 3, là dove, dopo avere disposto che il potere di rilevazione delle questioni a rilievo officioso in generale possa esercitarsi genericamente nell'udienza (e, quindi, anche in una udienza successiva alla prima), consente al giudice amministrativo di esercitare tale potere dopo il passaggio in decisione con il meccanismo della concessione di un termine per memoria e quella che viene definita "riserva della decisione", regola un'attività del giudice e delle parti che, allorquando vi è stata - come nella specie - solo un'udienza di discussione, all'esito della quale la causa è stata ritenuta in decisione, si situa cronologicamente al di fuori della prima udienza cui allude dell'art. 11, comma 3 e si connota, sul versante della effettività dello svolgimento delle attività processuali, al di fuori di essa. Si tratta, infatti, di attività che si colloca nella fase della già avvenuta rimessione in decisione della causa e che, quindi, è estranea all'udienza di discussione.

La fattispecie dell'art. 73, comma 3, secondo inciso, in quanto prevede che il giudice amministrativo, dopo avere assunto la causa in decisione, possa manifestare alle parti l'intenzione di dare rilievo ai fini della decisione ad una questione rilevabile d'ufficio e, dunque, possa esercitare il relativo potere di rilevazione con l'ordinanza cui la norma allude, parla di una "questione che emerge dopo il passaggio in decisione" della causa e, quindi, conferma che la rilevazione della questione appartiene necessariamente alla fase di decisione.

2.6. D'altro canto, fermo quanto appena e decisamente osservato, il secondo inciso dell'art. 73, comma 3, non può essere inteso nel senso che l'attività di rilevazione della questione a rilievo d'ufficio in sede decisoria possa ricollegarsi ad una prosecuzione, ad un'appendice, della prima udienza. Questa ipotesi potrebbe concretarsi solo se il giudice amministrativo in detta udienza manifestasse alle parti un dubbio sulla questione e, per restare i termini, un dubbio sulla giurisdizione e, tuttavia, anziché dare concretezza a tale dubbio sciogliendolo, dopo aver dato sfogo al contraddittorio delle parti in udienza su tale dubbio, si riservasse di decidere in ordine ad esso.

Questo *modus procedendi* sarebbe consentito dall'art. 186 c.p.c., il quale è applicabile al processo amministrativo ai sensi dell'art. 39, comma 1 cod. proc. am., sia perché compatibile con le regole del processo amministrativo sia perché è espressione di un principio generale. In tal caso l'attività riservata, che è attività del Collegio, essendo l'attività di rilevazione delle questioni rilevabili d'ufficio e dunque il potere di conflitto ad esso riservata, si può e si deve considerare come attività processuale compiuta dal giudice amministrativo come "appendice" della prima udienza, in quanto il giudice

amministrativo si è riservato, evidentemente per il carattere complesso della questione di giurisdizione, di compierla in alternativa all'attività che avrebbe potuto compiere direttamente in prima udienza. E l'esternazione del dubbio, pur non sciolto, giustifica questa conclusione.

In questo caso, venendo alle implicazioni relative al potere officioso di conflitto, l'ordinanza con cui il giudice amministrativo sciogliesse la riserva e sollevasse il conflitto di giurisdizione si dovrebbe considerare come espressione di un potere "sostanzialmente" esercitato nel limite temporale e funzionale della prima udienza e, dunque, tempestivamente.

La medesima situazione si potrebbe, del resto, verificare anche se, all'esito della prima udienza, il giudice amministrativo, invece di assumere la causa in decisione, dichiarasse di volersi riservare ai sensi dell'art. 186 citato, perché in tal caso l'appendice di svolgimento processuale che si conclude con lo scioglimento della riserva ed il deposito della relativa ordinanza resta "parte" della prima udienza e la riserva concerne le attività esercitabili in prima udienza, non trattandosi di riserva della decisione. Sicché, in tal caso, bene potrebbe il giudice amministrativo esercitare il potere di conflitto con l'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta.

2.7. Ebbene, nella specie il TAR non ha dichiarato in prima udienza di dubitare della giurisdizione riguardo alla domanda principale inerente alla responsabilità precontrattuale, su cui ha poi sollevato il conflitto.

Ha assunto invece la causa in decisione senza esternare alcun dubbio al riguardo.

Neppure ha detto di volersi riservare solo a norma dell'art. 186 c.p.c., conservando i poteri di cui alla prima udienza e, quindi, quello di elevare il conflitto.

Dunque, la riserva in decisione non si può considerare come attività che risultava come prosecuzione e completamente dell'attività da svolgersi in prima udienza e l'esercizio del potere di conflitto è avvenuto nella fase processuale della decisione, il che è tanto vero che si è fatto riferimento alle forme di cui dell'art. 73, comma 3, secondo inciso.

Ne segue che l'esercizio del potere è avvenuto tardivamente, cioè oltre il limite della prima udienza, di cui all'art. 11, comma 3, già più volte citato.

(... *omissis* ...)

3. Dalle svolte considerazioni emerge che il conflitto è stato proposto dal TAR Lazio quando il potere di elevarlo era precluso e tanto determina che, in ragione del tardivo esercizio del potere di conflitto, la giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, riguardo alla quale il potere è stato esercitato, si debba ritenere ormai radicata davanti al TAR.

4. Tanto esime dal dover prendere in esame il "merito" della questione di giurisdizione sollevata dal TAR e, quindi, dal dover prendere posizione su quale fosse effettivamente la giurisdizione configurabile su quella domanda e sul se fossero fondate le argomentazioni del Pubblico Ministero volte a postulare l'infondatezza del conflitto, sull'assunto che nella specie la giurisdizione esistente sarebbe stata quella amministrativa, venendo in rilievo, a Suo avviso, non già il principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un. n. 17586 del 2015, bensì quello di cui a Cass., Sez. Un. 13454 del 2017. Su tale prospettiva del Pubblico Ministero non è necessario prendere posizione, salvo rilevare che essa avrebbe dovuto essere discussa considerando anche le decisioni di questa Corte di cui a Cass., Sez. Un. n. 16540 del 2017, n. 16419 del 2017 e n. 895 del 2018 (decisa prima dell'odierna camera di consiglio, ma pubblicata dopo).

5. Conclusivamente, dev'essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione del consolidamento della giurisdizione dinanzi al TAR Lazio a causa della tardività dell'elevazione del conflitto di giurisdizione.

Tanto sulla base del seguente principio di diritto: "Qualora il giudice amministrativo, adito in riassunzione di una controversia su cui altro giudice abbia declinato la giurisdizione, assuma in decisione la controversia nella prima udienza fissata per la discussione ai sensi dell'art. 71 cod. proc. am. senza manifestare alle parti l'intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, stesso codice e comunque senza esternare dubbi sulla propria giurisdizione indicando di

volerli sciogliere con la decisione riservata e senza neppure precisare di volersi riservare a norma dell'art. 186 c.p.c. (così facendo salvo l'esercizio del potere di elevazione del conflitto, ricollegato a pena di preclusione alla prima udienza), la situazione che si determina implica che il giudice amministrativo perda il potere di elevare conflitto e non possa più elevarlo nemmeno utilizzando il potere di cui al secondo inciso dell'art. 73, comma 3. La preclusione del potere di conflitto si verifica anche qualora il giudice amministrativo, investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più domande subordinate, abbia nella prima udienza manifestato dubbi sulla giurisdizione riguardo alla sola o alle sole domande subordinate e, quindi, come nella specie, elevi successivamente il conflitto previo esercizio del potere di cui al detto comma 3, riguardo alla domanda principale".

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2018.

Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 14 giugno 1956

in tema di: *legittimità costituzionale degli atti normativi primari*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici: Avv. Enrico DE NICOLA, *Presidente* - Dott. Gaetano AZZARITI - Avv. Giuseppe CAPPI - Prof. Tomaso PERASSI - Prof. Gaspare AMBROSINI - Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI - Prof. Ernesto BATTAGLINI - Dott. Mario COSATTI - Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Prof. Antonino PAPALDO - Prof. Mario BRACCI - Prof. Nicola JAEGER - Prof. Giovanni CASSANDRO, *Giudici*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catani Enzo, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 2 Registro ordinanze 1956;

(... omissis ...)

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1956 la relazione del Giudice dott. Gaetano Azzariti;

Uditi gli avvocati Costantino Mortati, Francesco Mazzei, Massimo Severo Giannini, Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli, Achille Battaglia, Federico Comandini, Piero Calamandrei ed infine il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.

Ritenuto in fatto:

La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, è unica e fu sollevata nel corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate trasgressioni al precetto dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato alto parlanti per comunicazioni al pubblico, senza autorizzazione dell' autorità di pubblica sicurezza, com'è prescritto nel detto articolo, o anche, nonostante il divieto espresso di tale autorità. A tutti perciò era contestata contravvenzione punibile a norma dell'articolo 663 Cod. pen. modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382.

(... omissis ...)

In questi procedimenti penali il difensore dell'imputato o il Pubblico Ministero o entrambi sollevarono la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 113 della legge di p.s. in quanto l'autorizzazione ivi prescritta contrasterebbe con l'art. 21 della Costituzione, il quale dichiara che "tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (primo comma) e che "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure" (secondo comma). In conseguenza chiedevano e il giudice disponeva la sospensione del procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità.

(... omissis ...)

Considerato in diritto:

Poiché, come si è detto, unica è la questione di legittimità costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze, la Corte ravvisa opportuno che la decisione nei giudizi riuniti abbia luogo con unica sentenza.

(... omissis ...)

In ordine alla questione di competenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, è innanzi tutto da considerare fuori di discussione la competenza esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, come è stabilito nell'art. 134 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla Corte costituzionale in conformità dell'art. 136 della stessa Costituzione.

L'assunto che il nuovo istituto della "illegittimità costituzionale" si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l'art. 134 della Costituzione quanto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.

(... omissis ...)

Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all'esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra indicate.

Se le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell'art. 21 della Costituzione è questione che ha già formato oggetto di moltissime pronunce della Magistratura ordinaria e di numerosi scritti di studiosi.

(... omissis ...)

Pertanto é il contenuto concreto delle norme dettate nell'articolo 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni.

Per escludere che contrasto vi sia, é stato da qualcuno asserito che bisogna distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve essere libera, e la divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non é menzione nella Costituzione. Ma tale distinzione non é consentita da alcuna norma costituzionale.

Tuttavia é da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell'esercizio di esso.

Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l'attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che dalla disciplina dell'esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite é insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile.

É evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentite attività le quali turbino la tranquillità pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati.

Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all'Autorità di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti che siano costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli.

Ma é innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi é nel detto articolo, il quale, col prescrivere l'autorizzazione, sembra far dipendere quasi da una concessione dell'autorità di pubblica sicurezza il diritto, che l'art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali illimitati, tali cioè che, indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillità e di prevenzione di reati, il concedere o il negare l'autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero.

É vero che questa ampiezza di poteri discrezionali é stata notevolmente ridotta dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale consente ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza che abbiano negata l'autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica sostituisca a tutti gli effetti l'autorizzazione predetta. Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l'autorità di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attività a seguito di ricorso continua a sussistere una eccessiva estensione di poteri discrezionali, non essendo in alcun modo delineata la sfera entro la quale debbano essere contenuti l'attività di polizia e l'uso dei poteri di questa.

La Corte costituzionale deve perciò dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., fatta eccezione per il comma 5), dove é disposto che "le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente" la quale ultima disposizione non é comunque in contrasto con alcuna norma costituzionale e può mantenere la sua efficacia.

(... *omissis* ...)

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:

1. - Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;

2. - Dichiarò l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione delle quali la sanzione penale è prevista dall'art. 663 Cod. pen. modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 - e di conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1956.